
Letti gli atti del procedimento;

rilevato che con un unico motivo di gravame gli odierni appellanti hanno contestato la qualificazione della domanda operata dal primo giudice, il rigetto della richiesta di esibizione ed il mancato espletamento della sollecitata consulenza tecnica;

rilevato che la BNL ha proposto a sua volta appello incidentale, al fine di ottenere la dichiarazione di inammissibilità della domanda nuova;

rilevato che gli attori in primo grado proponevano domanda di accertamento negativo, senza richiesta di ripetizione di indebito, riducendo la domanda in corso di causa dal periodo in cui vi era una serie continua di estratti conto relativi al conto corrente n. 75, ossia dal gennaio 2005;

rilevato che la banca non eccepeva la prescrizione;

rilevato che gli attori deducevano specificamente: l'illegittimità applicazione della c.m.s., della commissione di affidamento, dei diritti di istruttoria del fido e della capitalizzazione trimestrale nonché l'applicazione di tassi usurari;

ritenuto che in questa ipotesi, ai fini dell'interesse ad agire, non sia l'attore a far valere un diritto all'accertamento negativo, ma il convenuto che afferma l'esistenza del credito ad essere onerato dalla prova dei relativi fatti costitutivi;

ritenuto dunque che possa svolgersi un giudizio di accertamento sulle specifiche contestazioni svolte dagli attori, a far data dal periodo per il quale è stata prodotta una serie continua di scritture;

ritenuto che non sussistano i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c., quanto alla ragionevole possibilità dell'appello di essere accolto per le ragioni di seguito esposte;

dispone procedersi a consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:

esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti.

1. Individui il tasso di interesse debitore applicato e calcoli l'ammontare della somma a tal addebitata dalla banca, indicando separatamente l'ammontare delle somme invece risultanti dall'applicazione del tasso di interesse legale.
2. Verifichi se sia stata applicata la commissione di massimo scoperto, la commissione di massimo affidamento e per la disponibilità fondi, spese per istruttoria pratica ed altre spese ed, in caso affermativo, calcoli l'ammontare delle somme a tale titolo addebitate.
3. Verifichi l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito dal 1°-01-05 fino alla data della domanda ed, in caso affermativo, calcoli l'ammontare delle somme a tale titolo addebitate.

4. ricostruisca il c.c.u. il rapporto di c/c a partire dal 1° gennaio 2005 fino alla data della domanda; verifichi in particolare se l'istituto di credito abbia praticato tassi usurari in violazione della L. 7-03-96 n. 108; a tal fine proceda al calcolo del T.E.G.M. secondo la formula di cui alle ultime istruzioni pubblicate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 (TEG = interessi x 36.500/ numeri debitori + oneri su base annua x 100/accordato), con la precisazione che fin dall'origine del rapporto contrattuale e quindi anche per i periodi anteriori al 31-12-09 il TEGM deve intendersi comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi o spese, escluse quelle per imposte e tasse (art. 2 legge 108/96) e quindi comprensivo anche della c.m.s. da ricomprendersi sotto la voce "oneri su base annua.

Nomina a tal fine il dott. *Silvio Ruggieri*, con studio in *Sassari, viale Umberto I n. 93*
Fissa per il conferimento dell'incarico l'udienza del *17-01-2014* ore *11,30*

Così deciso in Sassari il *20-11-13*

Il Presidente



dott. *Gigliuzza Cucchi*

Il Giudice estensore

Dott. *M. Teresa Spanu*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

26 NOV 2013

Il Funzionario Giudiziario